

Prot. N. 1381



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Pentangelo

Decreto n. 23

Oggetto: costituzione dell'ufficio per il processo presso la sezione civile, settore lavoro previdenza ed assistenza obbligatoria

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 – Prot. n. 1318 del 26.1.2017 e successive modifiche) relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019;

acquisiti tutti gli elementi di analisi risultanti: a) dalla vigente tabella di organizzazione del tribunale di Lagonegro per il triennio 2017-2019; b) dalle successive modifiche e integrazioni tabellari adottate dal tribunale di Lagonegro;

considerata la situazione di (ciclica) emergenza determinatasi a seguito della vacanza di 6 magistrati su 16 previsti in pianta organica (pari ad una percentuale del 37,5) e della vacanza del Presidente di Sezione (pari ad una percentuale del 100%);

considerato ciò anche in ragione della drammatica situazione di emergenza che connota oggi l'organizzazione amministrativa del tribunale di Lagonegro,

la quale, sotto l'aspetto strutturale, risulta evidenziata:

in primo luogo, dal fatto che nell'organico non è presente personale con qualifica di Dirigente, né si ha notizia della nomina del nuovo Dirigente, sicché le relative funzioni dovranno essere svolte in modo non esclusivo dal Presidente del tribunale;

il tutto per come riassuntivamente prospettato nella tabella che segue:

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
PERSONALE AMMINISTRATIVO alla data 01/01/2019

Qualifica	in organico	in servizio	posti vacanti	% copertura
Dirigente (seconda fascia)	1	0	1	-100%
Direttore Amministrativo *	5	4	1	-20,00%
Funzionario Giudiziario	13	7	6	-46,15%
Cancelliere	8	4	4	-50,00%
Assistente Giudiziario **	14	13	1	-7,14%
Operatore Giudiziario	11	10	1	-9,09%
Conducente Automezzi	4	3	1	-25,00%
Ausiliario	10	5	5	-50,00%
Totale	66	46	20	-30,30%

* una unità in servizio è distaccata al Tribunale di Catrovillari

** una unità in servizio è distaccata al Tribunale di Locri

- come si rileva dalla tabella, oggettiva è la situazione sfavorevole del Tribunale, che alla data del 1° gennaio 2019 avrà in servizio 2,5 dipendenti per ogni magistrato professionale;
- in pratica ci sono in organico meno di 3 dipendenti amministrativi per ciascun magistrato;
- rapporto che scende addirittura a 1,8 se si considerano anche i 7 magistrati onorari in servizio, che come i magistrati professionali svolgono funzioni giudicanti per le quali parimenti occorre l'assistenza del personale amministrativo;
- dato ancora più critico se si tiene conto, con riferimento agli assistenti giudiziari in servizio, che: il rapporto tra assistenti giudiziari e magistrati solo professionali scende al numero di 0,7; il rapporto tra assistenti giudiziari e magistrati tutti, professionali e onorari, scende al numero di 0,5;

e, sotto l'aspetto funzionale, risulta evidenziata dal fatto che sull'apparato amministrativo ricade un sovraccarico di lavoro in conseguenza della accentuata movimentazione delle attività di segreteria e di cancelleria che sono conseguenti alla altrettanto grave situazione di emergenza relativa al personale di magistratura per come risultante dai seguenti elementi di fatto:

sentiti i magistrati interessati;

DECRETA

di adottare il progetto tabellare del tribunale di Lagonegro secondo il testo allegato costituente parte integrante del presente atto.

DISPONE

Che l'adottato progetto tabellare, avente ad oggetto la costituzione dell'ufficio per il processo presso la sezione civile, settore lavoro previdenza ed assistenza obbligatorie:

1. sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza;
2. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del tribunale;
3. sia comunicato ai direttori responsabili del personale amministrativo;
4. sia comunicato al Sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

CHIEDE

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura l'approvazione del progetto tabellare oggetto della presente segnalazione.

a Lavoro	1.588	993	1.290	1.606	982	1.305	-1,10%	1,00%	-1,20%
----------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	--------	-------	--------

b. previdenza e assistenza

MACROAREA CSM	Durata Media dell'anno 2017/18			Durata Media dell'anno 2016/17			Variazione %		
	sentenza	altra modalità	totale	sentenza	altra modalità	totale	sentenza	altra modalità	totale
b Previdenza e assistenza	1.264	459	599	1.353	640	786	-6,60%	-28,30%	-23,90%

Indici di ricambio e di smaltimento scomposti per macromaterie nel periodo 01/07/2017-30/06/2018

a. Lavoro

MACROAREA CSM	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
a Lavoro	4,35	0,22

b. Previdenza e assistenza

MACROAREA CSM	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
b Previdenza e assistenza	2,49	0,29

Considerato che, con riferimento al settore lavoro e previdenza, nel vigente programma di gestione di cui all'art. 37, comma 1, legge n. 111 del 2011 per l'anno 2019 è previsto che:

Macromateria	n. mag. full time equivalent	OBIETTIVO DI RENDIMENTO QUANTITATIVO DELLA SEZIONE								
		Definiti con sentenza	Range annuale -15%	Range annuale +15%	Definiti in altro modo	Range annuale -15%	Range annuale +15%	Totale	Range annuale -15%	Range annuale +15%
a. Lavoro	2	80	68	92	60	51	69	140	119	161
b. Previdenza e assistenza	2	200	170	230	800	680	920	1000	850	1150

Considerato che, al fine di programmare per il tribunale di Lagonegro una risposta complessiva non solo quantitativa ma di qualità

della giurisdizione, occorre ottimizzare la gestione dei procedimenti nel settore lavoro, previdenza e assistenza, che a Lagonegro nel tempo ha mostrato il bisogno di interventi di modernizzazione organizzativa destinati a incidere soprattutto sui numeri tradizionalmente alti del contenzioso previdenziale.

Questa, infatti, è a febbraio 2019 la pesante situazione dei ruoli dei due giudici addetti al settore:

Ruolo	giudici del lavoro	
	Guglielmo	Palmisano
lavoro + previdenza	1624	1696
previdenza ATP	1065	979
tot.	2689	2675

Considerato che da qui viene la necessità di efficaci interventi di cambiamento organizzativo al fine di dare alle attività giudiziarie nuova funzionalità, sostenibile nel tempo.

Considerato che, oggi, a Lagonegro lo strumento più idoneo a tal fine è la costituzione dell'ufficio per il processo presso la sezione civile, nel settore lavoro e previdenza.

Considerato che, anzi, la costituzione dell'UPP si pone come unica soluzione a disposizione per far fronte, da un lato, alle scarse risorse organiche e strutturali dell'ufficio e, dall'altro lato, alla particolare situazione di necessità del settore.

Considerato che la costituzione dell'UPP, con idonea provvista di magistrati onorari, in grado di affiancare i magistrati professionali addetti, e di personale amministrativo di diretta collaborazione, consentirà all'attività dei due magistrati professionali addetti al settore di potersi realizzare in un quadro di adeguata funzionalità, intesa ad assicurare la ragionevole durata del processo, a favorire la definizione dell'arretrato, a far fronte al carico di lavoro conseguente all'attività di cancelleria connesso ai procedimenti di competenza del settore lavoro e previdenza.

Considerato che il presente intervento organizzativo si inserisce anche nella prospettiva di un riassetto strategico e coordinato di tutte le

modalità di impiego della magistratura onoraria, del cui prezioso contributo ha sinora beneficiato il Tribunale di Lagonegro.

Considerato, altresì, che il presente atto non fa altro che concludere il processo di cambiamento organizzativo del settore avviato a settembre.

Raccolte ed esaminate, all'esito di più di una interlocuzione, le valutazioni dei magistrati interessati, sia professionali che onorari, e del personale amministrativo.

2. - La normativa in materia di UPP

Letto l'art. 16-octies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 secondo il quale l'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa, finalizzata a *"garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* (art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014);

letto il decreto MinG. 1° ottobre 2015 recante *<<Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo>>*;

2.1. - Il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 sulla riforma della magistratura onoraria

Letto il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, sulla riforma della magistratura onoraria, nel quale è tra l'altro previsto:

- all'art. 30 (*"Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio"*) che: *<<1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale: a) può assegnare ... all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale ...;>>*;

- all'art. 10 (*"Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo"*) che:

<<10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche

per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.

11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

12. Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione:

... b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; ...

13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.

14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.>>;

2.2. - La Circolare CSM sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari

Considerato che, in attuazione delle suddette fonti normative primarie, nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019, il CSM ha previsto all'art. 10 che all'Ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti;

Considerato che l'organizzazione dell'UPP viene disciplinata in modo conforme alla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019, dove il CSM ha previsto che l'impiego dei giudici onorari all'interno dell'Ufficio per il processo deve avvenire con le modalità indicate dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 116/2017, e nel rispetto della normativa transitoria di cui agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo testo normativo.

3. - I GOP in affiancamento

Considerato che, come preventivamente concertato con tutti i giudici interessati, i giudici onorari di pace dott.ssa Carmelina Abramo e dott. Antonio Bellusci, già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, faranno parte dell'UPP in ragione di un criterio teso a valorizzare le specificità e le attitudini professionali all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività svolta a Lagonegro da questi due magistrati onorari, che gli ha consentito di maturare esperienze proprio nel settore delle controversie di lavoro previdenza e assistenza obbligatoria.

4. - I partecipanti al tirocinio formativo

Considerato che, in qualità di neolaureati partecipanti al tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, nel tribunale di Lagonegro sono oggi presenti solo due tirocinanti e che, tra i due, al momento nessuno si può inserire nell'ufficio per il processo, essendo già stati assegnati ad altro settore di attività giudiziaria.

Considerato che, perciò, l'assegnazione alla struttura dei tirocinanti deve essere rinviato al momento in cui nel tribunale ci saranno nuovi inserimenti di neolaureati incaricati di svolgere il tirocinio

formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, o la formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

5. - Le modalità di funzionamento dell'UPP

Considerato che la costituzione dell'Ufficio del processo si prospetta ad ogni modo opportuna anche se, secondo le linee guida di cui al D.M. 1° ottobre 2015, avrebbe bisogno al suo interno della presenza – oggi mancante – di almeno quattro (due per giudice professionale) partecipanti al tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013.

Considerato che ancor più opportuna si presenta la costituzione dell'UPP se si pensa che allo stato non appaiono adottabili misure organizzative diverse al fine di sostenere lo sforzo dei magistrati professionali addetti al settore lavoro e previdenza: infatti, per effetto della normativa introdotta dal D.lgs. 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria) nell'art. 30 in combinato disposto con l'art. 11, da dopo il 15 agosto 2017 (data entrata in vigore della legge) e sino alla scadenza del quarto anno successivo, i GOP, già in servizio a quella data come giudici onorari di tribunale, nel settore civile non possono conoscere se non all'interno dell'ufficio per il processo i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Considerato che l'organizzazione della collaborazione dei GOP è disciplinata in modo adeguato alla difficile situazione attuale dell'ufficio, in funzione di utile supporto alle complesse attività della funzione giurisdizionale nel settore lavoro e previdenza.

Considerato che il coordinamento del funzionamento della struttura è opportuno che vada delegato alla dott.ssa Guglielmo, che è il magistrato anziano del settore ed ha attitudine al compito a seguito della vasta esperienza acquisita nel campo delle controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.

6. – Clausola di riserva

La progettata disciplina tabellare introduce nel tribunale di Lagonero un forte elemento di innovazione, prima, con riguardo alla struttura ordinamentale e, poi, con riguardo alle modalità d'esercizio della collaborazione tra magistratura professionale e magistratura onoraria.

L'UPP è, perciò, esposto nella fase di avvio alla prova della sperimentazione sul campo, come è naturale per il decollo di tutte le forme organizzative inedite nell'ambiente dove sono destinate a operare.

Peraltro, l'UPP deve superare la difficoltà, derivante dalla specifica situazione del tribunale di Lagonegro, di non poter disporre della componente dei tirocinanti che, invece, sarebbe necessaria per il suo migliore funzionamento.

Infine, una vera e propria emergenza è costituita dalle numerose scoperture d'organico del personale amministrativo.

E, dalla consapevolezza di queste circostanze, deriva la opportunità di anticipare sin da ora che, dopo l'avvio delle attività dell'UPP, sulla base dei risultati di funzionamento che si manifesteranno durante un primo periodo di "sperimentazione", soprattutto su segnalazione del magistrato coordinatore della struttura, il Presidente del tribunale si riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive per assicurare la migliore funzionalità del servizio.

7. - Le ragioni per l'immediata esecutività del progetto

Le ragioni per la immediata entrata in funzione dell'UPP, che giustifica il procedere in via d'urgenza alla variazione delle tabelle del tribunale, senza modificare i criteri di assegnazione degli affari, nel contesto dell'assunzione dell'incarico direttivo dell'ufficio in costanza del triennio di validità delle tabelle e nel mentre sono in corso di svolgimento le attività previste per l'attuazione del programma di gestione ex art. 37 legge 111/2011 per l'anno 2019, sono determinate:

- per un verso, dall'opportunità di introdurre nelle attività giudiziarie, in vista della prossima scadenza entro giugno 2019, quegli elementi di innovazione alle modalità di impiego dei GOP che il CSM ha indicato nella circolare sulle tabelle;

- per altro verso, dell'esigenza di assicurare in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria la ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, al cui fine l'immediato avvio del funzionamento dell'UPP serve a prevenire il rischio di allungamento dei tempi di trattazione dei procedimenti.

DISPONE

a variazione della vigente tabella:

Art. 1

Costituzione dell'ufficio per il processo

1. Presso la sezione civile, settore lavoro previdenza ed assistenza obbligatorie, è costituita la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», d'ora in avanti "UPP".
2. All'UPP sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti.

Art. 2

Obiettivi dell'ufficio per il processo

1. Gli obiettivi assegnati all'UPP sono:
 - a) riduzione dell'arretrato patologico, secondo le indicazioni contenute nel programma di gestione dei procedimenti ex art. 37 legge 111/2011 adottato per l'anno 2019;
 - b) supporto a un settore che è gravato da un pesante carico di lavoro;
 - c) miglioramento del benessere organizzativo conseguente all'inserimento dei partecipanti in un progetto di innovazione dell'ambiente e delle relazioni di lavoro.

Art. 3

Composizione dell'UPP

1. Fanno parte dell'UPP:
 - a. i seguenti magistrati professionali addetti in via esclusiva al settore lavoro e previdenza:
 - dott.ssa Gerardina Guglielmo
 - dott.ssa Valeria Palmisano

b. i seguenti giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:

- dott.ssa Carmelina Abramo
- dott. Antonio Bellusci

c. il personale della cancelleria del settore lavoro e previdenza, al momento nelle persone di:

- sig.ra Battistina Rinaldi;
- sig.ra Carmelina Ponzo;
- sig. Scanniello Vincenzo;
- sig. Caiafa Michele;
- sig.ra Vergallito Filomena.

d. i neolaureati - al momento mancanti - che svolgeranno il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, o la formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 4

Coordinamento dell'UPP

1. Il coordinamento dell'UPP è delegato alla dott.ssa Gerardina Guglielmo, che lo eserciterà secondo le direttive previamente ricevute dal Presidente del tribunale.

2. Il magistrato coordinatore promuove la collaborazione tra tutti i partecipanti all'UPP per assicurare che le loro attività siano esercitate in modo coerente al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

3. Il magistrato coordinatore curerà che i giudici onorari assegnati all'UPP:

- a) in ciascuna udienza trattino un numero di procedimenti proporzionato al complessivo carico di lavoro delegato;
- b) svolgano le attività delegate nel rispetto dei termini previsti e in modo da realizzarne una celere conclusione;
- c) mantengano omogeneità di condotta nel praticare le attività delegate;
- d) ad organizzare riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'UPP per l'esame delle questioni giuridiche più

rilevanti e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

4. Il magistrato coordinatore promuove il buon andamento dei servizi di cancelleria dell'UPP.

5. Il magistrato coordinatore coadiuverà il Presidente del Tribunale fornendo su ogni problema riguardante l'UPP un parere motivato, a richiesta oppure di propria iniziativa, quando lo ritenga opportuno e sempre quando si tratta di interagire con le altre unità organizzative del tribunale.

Art. 5

Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario

- il GOP dott.ssa Abramo è abbinato alla dott.ssa Palmisano
- il GOP dott. Bellusci è abbinato alla dott.ssa Guglielmo

Art. 6

Modalità di svolgimento del rapporto di affiancamento tra giudice professionale e giudice onorario

1. Il giudice professionale gestisce il ruolo dei procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, ivi inclusi quelli per ATP ex art. 445 bis c.p.c., con l'ausilio del GOP che lo affianca e il GOP coadiuva il giudice professionale di riferimento secondo le modalità di cui appresso.

2. La collaborazione tra i due giudici in affiancamento procede sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale;

3. **Nei procedimenti di lavoro** il giudice affiancato può delegare al GOP affidatogli le attività di istruzione della causa.

4. **Nei procedimenti previdenziali diversi da quelli per opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c.** il giudice affiancato può delegare al GOP affidatogli le attività di istruzione e/o, quando non si tratti di caso particolarmente complesso in fatto e/o in diritto, di decisione della causa.

5. **Nei procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c. per quanto concerne solo la fase sommaria (esclusa perciò la fase successiva**

alla contestazione delle conclusioni del C.T.U): dopo che il giudice professionale ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza con contestuale nomina del c.t.u. e formulazione dei quesiti, il giudice affiancato può delegare al GOP affidatogli l'attività di:

- c1) verifica della tempestività del deposito del ricorso;
- c2) esame delle questioni preliminari con le modalità con cui è precisato sub c6);
- c3) giuramento del c.t.u., liquidazione del compenso, assegnazione dei termini per il deposito di contestazioni all'accertamento del requisito sanitario compiuto dal c.t.u.;
- c4) adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 196 c.p.c.;
- c5) adozione del decreto di omologa;
- c6) con la precisazione che nel caso di rilievo, d'ufficio o su eccezione di parte, di una questione di ammissibilità (ad es. decadenza della domanda per decorso dei termini di proponibilità, insussistenza dei requisiti socio-economici per ottenere la prestazione previdenziale o assistenziale, ecc.) o di competenza (es. territoriale) o di altra questione avente natura preliminare impediente, il GOP delegato la deciderà in *limine iudicii*, prima di procedere al conferimento dell'incarico al CTU già nominato;
- c7) con la ulteriore precisazione che un eventuale rinvio non può superare le tre settimane nei procedimenti per ATP.

Art. 7

Disciplina dei rinvii

1. In tutti i procedimenti delegati davanti al GOP, le udienze non vanno rinviate due volte successive per lo stesso motivo; ove sorga la necessità di un ulteriore rinvio, il GOP rimette il fascicolo al giudice delegante, il quale, valutata la situazione, provvederà come richiesto dal caso di specie, e se occorre un prosieguo anche eventualmente fissando la data d'udienza di nuovo davanti al GOP.

Art. 8

Calendario delle udienze

1. Il GOP Abramo terrà udienza ogni settimana nel giorno del lunedì, alle ore 9,00.
2. Il GOP Bellusci terrà udienza ogni settimana nel giorno del lunedì, alle ore 9,00.

Art. 9

Modalità d'impiego dei tirocinanti

1. L'attività dei tirocinanti, una volta inseriti nella struttura organizzativa, si articola in ricerche dottrinali e giurisprudenziali, nella collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, nella redazione di minute di provvedimenti.
2. – In particolare, ciascuno dei due giudici professionali affida al tirocinante le seguenti attività:
 - a. gestione dell'agenda del giudice;
 - b. studio delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice;
 - c. compilazione per il fascicolo indicato dal giudice di una scheda ragionata, nella quale inserire i dati rilevanti della causa con riguardo alle questioni di fatto e alle questioni di diritto;
 - d. partecipazione alle udienze, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio;
 - e. compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del giudice, tra cui, in particolare, si evidenziano: la verifica della corrispondenza tra i fascicoli trasmessi dalla cancelleria nella stanza del giudice e i fascicoli annotati nella agenda del giudice; il riordino, indicizzazione e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, relazioni dei CTU, etc.);
 - f. redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del giudice.

Art. 10

Vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario

1. Il magistrato professionale affiancato vigila sull'attività svolta dal GOP che lo coadiuva e, in particolare, comunica al capo dell'ufficio l'eventuale accadimento di una delle circostanze di fatto previste dall'art. 22 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che qui si trascrivono:
 - a) l'adozione da parte del GOP di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;

- b) l'adozione da parte del GOP di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nell'adempimento delle attività e dei compiti devoluti al GOP.

Art. 11

Monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'andamento e lo stato di attuazione del presente progetto organizzativo, i componenti dell'UPP parteciperanno almeno due volte l'anno ad una riunione di lavoro convocata dal Presidente del tribunale, in una data proposta dal magistrato coordinatore dell'UPP nei mesi di gennaio e di luglio, nel corso della quale si procederà in particolare a fare il punto sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti nel periodo considerato.

Art. 12

Clausola di riserva

1. Dopo l'avvio delle attività dell'UPP, sulla base dei risultati di funzionamento che si manifesteranno durante un primo periodo di "sperimentazione", soprattutto su segnalazione del magistrato coordinatore della struttura, il Presidente del tribunale si riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive per assicurare la migliore funzionalità del servizio.

Art. 13

Esecutività del progetto

1. Il presente progetto di UPP è dichiarato immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, per le ragioni e le esigenze indicate in parte motiva.

Lagonegro, 27 marzo 2019

Dr. Luigi Pentangelo
